

REGOLAMENTO ATTUATIVO “FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV”

Premesse Generali

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello statuto della “Federazione del Volontariato di Verona ODV”, di seguito indicata anche come “Federazione”.

Su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva il presente Regolamento ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Ammissione all’associazione e lista d’attesa

(cfr. statuto, artt. 4 e 7)

1. La domanda di ammissione, redatta su modello eventualmente reso disponibile dalla Federazione e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente candidato, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Federazione con qualunque mezzo che ne comprovi l’invio ed il ricevimento (RAR, PEC od equipollente) unitamente a copia dei seguenti documenti:
 - atto costitutivo e statuto;
 - eventuali regolamenti interni e carta servizi;
 - attestazione della qualifica di Ente del Terzo settore (di seguito, ETS);
 - delibera dell’organo direttivo della volontà di aderire alla Federazione;
 - relazione comprovante le attività svolte negli ultimi 6 (sei) mesi;
 - ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente candidato con cui viene dato atto di conoscere e condividere lo statuto ed il Regolamento attuativo della Federazione e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di associato previsti nello statuto e nei relativi regolamenti.
2. La Federazione, in attuazione dell’art. 4, comma 2 dello statuto, sussistendone i requisiti di ammissibilità, emetterà provvedimento di “ammissione con riserva” con riferimento alla richiesta di ammissione presentata da un ETS che non sia ODV, qualora, al momento della presentazione della domanda e dell’ammissione, il numero degli ETS non ODV già associati sia pari al 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate, provvedendo ad inserire l’ETS richiedente in apposita “lista di attesa”.
3. L’iscrizione al libro degli associati dell’ETS non ODV inserito nella lista di attesa (in ordine di iscrizione, salvo rinuncia o esclusione dell’ETS precedentemente inserito) sarà effettuata solo nel momento in cui, con la sua iscrizione, il numero degli ETS non ODV associati alla Federazione non superi il 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate.
4. L’ETS associato, in attuazione dell’art. 7, comma 5, dello statuto, comunica tempestivamente per iscritto, con qualunque mezzo che consenta di certificare l’invio e ricevimento della comunicazione (RAR, PEC, equipollente) la sussistenza di cause di cessazione del rapporto associativo ex art.7, comma 3, lett. b) o c) dello statuto anche al fine di consentire l’adozione dei

provvedimenti necessari all'iscrizione nel registro degli associati di ETS in lista di attesa in ordine di iscrizione.

5. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione con delibera, motivata in caso di eventuale rigetto o messa in lista d'attesa, il cui esito sarà tempestivamente comunicato all'ETS richiedente.
6. Avverso il provvedimento di rigetto o "messa in lista di attesa" potrà essere presentato ricorso da inviarsi alla Federazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, con qualunque mezzo che consenta di certificarne l'invio ed il ricevimento (RAR, PEC, equipollenti).
7. Sul ricorso decide l'Assemblea nella prima seduta ordinaria utile, nel rispetto del diritto dell'ETS al contraddittorio.
8. Ciascun ente associato è rappresentato all'interno della Federazione dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione, purché associato all'ente medesimo.
9. Coordinamenti, federazioni o enti di secondo livello presentano la domanda di ammissione alla Federazione in proprio e non anche per i rispettivi aderenti i quali, per essere ammessi alla Federazione, devono presentare autonoma e distinta domanda di ammissione alla stessa.

Art. 2

Diritti e doveri degli associati

(cfr. statuto, art. 5)

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali - incluso il registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, CTS - ed estrarne copia a loro spese.
2. La richiesta di consultazione dei libri sociali va inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, che entro 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta dovrà rendere disponibile la relativa documentazione.
3. Il Consiglio Direttivo garantisce che la consultazione dei libri sociali avvenga nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali degli eventuali interessati.

Art. 3

Cause di cessazione del rapporto associativo

(cfr. statuto, art. 7)

1. La quota associativa, ove prevista, andrà versata entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
2. Il ritardo nel versamento della quota associativa comporta l'invio di un sollecito di pagamento, la sospensione del diritto al voto e la conseguente impossibilità di partecipare all'Assemblea, per tutta la durata della morosità.
3. Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, l'ETS moroso non adempia, il Consiglio Direttivo adotterà il provvedimento sanzionatorio più idoneo, finanche l'esclusione dalla Federazione, come previsto dallo statuto.
4. La mancata, ingiustificata, partecipazione a 3 (tre) Assemblee consecutive comporta il richiamo scritto. La mancata partecipazione a 5 (cinque) Assemblee consecutive determina l'esclusione dalla Federazione.
5. Ferma la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo sarà comunicato all'ETS escluso entro 30 (trenta) giorni, ed è impugnabile con le stesse

modalità e nei tempi previsti per l'impugnativa della delibera di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento con espressa garanzia del suo diritto al contraddittorio.

ORGANI SOCIALI E BILANCIO

Art. 4

Assemblea degli associati

(cfr. statuto, art. 9)

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
2. In deroga a quanto prescritto al precedente punto, l'Assemblea può deliberare l'attribuzione sino ad un massimo di 3 (tre) voti complessivi a favore delle organizzazioni complesse che ne abbiano fatto espressa richiesta. Si intendono per "organizzazioni complesse" gli ETS che comprovino con idonea documentazione di avere almeno 5.000 (cinquemila) associati al momento della presentazione dell'istanza.
3. Gli associati iscritti nel libro degli associati da meno di 3 (tre) mesi possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto. Ove presenti, non saranno computati ai fini del raggiungimento dei quorum né per il calcolo della percentuale prevista ai sensi degli artt. 61, lett. f), CTS e 9, comma 14, dello statuto.
4. La partecipazione all'Assemblea può avvenire per delega scritta su apposito modello predisposto dalla Federazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS delegante. A ciascun associato è consentito ricevere un massimo di 3 (tre) deleghe. Ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione non potranno essere conferite deleghe.
5. La partecipazione alle riunioni assembleari può avvenire con mezzi di telecomunicazione. E' compito del Presidente dell'Assemblea verificare e garantire il pieno rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento degli associati, secondo principi di correttezza e di buona fede. Le riunioni in videoconferenza si intendono validamente costituite a condizione che:
 - Presidente dell'Assemblea e Segretario siano presenti nel medesimo luogo, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente dell'Assemblea, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
6. Per garantire la parità di trattamento, i documenti da discutere nell'adunanza vengono messi a disposizione degli associati nei giorni precedenti con modalità che ne consentano la tempestiva visione e di cui viene dato atto nella convocazione. L'eventuale, involontaria, sospensione del collegamento comporta la sospensione della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad altra data. E' escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.
7. L'Assemblea delibera con voto palese. Delibera con voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali o qualora ne venga fatta richiesta espressa da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
8. In attuazione dell'art. 61, lett. f), CTS nonché dell'art. 9, comma 15, dello statuto, qualora la Federazione risultasse l'ente accreditato come CSV di Verona, al momento della convocazione dell'assemblea, le ODV dovranno costituire la maggioranza (cioè la metà più uno) di tutti gli ETS aventi diritto. Qualora manchi tale requisito, si procede all'applicazione di un meccanismo di

ponderazione. del voto volto ad assicurare il rispetto dell'art. 61, comma 1, lett. f) CTS. Il predetto coefficiente di ponderazione è calcolato in modo da garantire la maggioranza di voti alle ODV (ovverosia il 51%, cinquantuno). Qualora il numero delle ODV aventi diritto fosse inferiore al 30% (trenta) del numero complessivo degli associati ETS non ODV, il meccanismo della ponderazione viene applicato, ma il coefficiente massimo dello stesso non può essere superiore a quello dato dal rapporto: 30% ODV=51% dei voti; 70% ETS=49% dei voti.

Art. 5

Composizione del Consiglio Direttivo

(cfr. statuto, art. 11)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello statuto, prima che abbia inizio l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea delibera con voto palese il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, che dovrà essere sempre in numero dispari tra 5 (cinque) e 9 (nove).
2. Risultano eletti i primi candidati della lista che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato minore di età.
3. Qualora si verificasse una delle ipotesi di decadenza dal ruolo di componente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello statuto, si provvede alla sostituzione con il primo dei candidati non eletti, che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. In assenza di non eletti o indisponibilità degli stessi, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare e il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
5. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze entro 21 (ventuno) giorni dalla proclamazione dei voti.

Art. 6

Funzionamento del Consiglio Direttivo

(cfr. statuto, art. 11)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ritenuto opportuno e, ove possibile, almeno una volta al mese, con comunicazione da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, fatti salvi motivati casi di particolare urgenza, e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Contestualmente si inviteranno i Consiglieri a presentare, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, eventuali nuovi punti da inserire all'ordine del giorno, che verranno tempestivamente comunicati agli altri Consiglieri.
2. Il Consiglio si riunisce altresì se ne abbia fatto richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con istanza che indichi degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In questo caso il Presidente senza indugio provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo che si deve tenere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
3. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri con il mezzo più idoneo almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo o, nei casi di riunioni urgenti, contestualmente alla convocazione o, comunque, con idoneo preavviso.
4. Sono invitati a presenziare al Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa, di norma, senza diritto al voto, il Direttore della Federazione, nell'occasione chiamato a fungere da Segretario.

6. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni di coloro che ne abbiano fatto richiesta motivata e, in ogni caso, di coloro la cui presenza sia necessaria e/o opportuna al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario che deve riportare:
 - l'ora di inizio e di fine seduta;
 - il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - gli argomenti in discussione;
 - le proposte messe in votazione;
 - le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - l'esito delle votazioni;
 - le delibere prese;
 - ogni ulteriore argomentazione che risultasse opportuno o necessario verbalizzare.
8. Il verbale, approvato dal Consiglio Direttivo, è firmato dal Presidente e dal Segretario, stampato nell'apposito libro.
9. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante videoconferenza a condizione che il Presidente del Consiglio Direttivo o chi ne fa le veci, ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo e vengano rispettate le condizioni prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento per le Assemblee.

Art. 7

Cause di incompatibilità, decadenza e sostituzione del Presidente (cfr. *statuto, artt. 8 e 12*)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato tra i suoi componenti nella seduta di insediamento, con scrutinio segreto.
2. Eventuali situazioni di impedimento nella prosecuzione del ruolo di Presidente della Federazione, andranno comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo, che, con delibera, adotta i provvedimenti più opportuni, attribuendo, altresì, la carica al Vicepresidente.
3. Al Presidente si applica l'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 8

Funzionamento dell'Organo di controllo (cfr. *statuto, art. 13*)

1. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi dandone preventiva comunicazione al Presidente della Federazione. Le riunioni sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed andranno annotate nel verbale che sarà raccolto in apposito registro.
2. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o altre cause sopraggiunte di incompatibilità, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti nell'ordine del più anziano d'età, i quali rimangono in carica fino al completamento del mandato dell'Organo di controllo vigente.
3. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, nonché alle sedute del Consiglio Direttivo.

4. Nella prima seduta utile, il Consiglio Direttivo delibera in merito alla retribuzione dei componenti dell'Organo di controllo, che avrà efficacia per l'intera durata del loro mandato. Nell'eventualità di decadenza dall'incarico prima della scadenza naturale, il compenso sarà calcolato in ragione dell'effettiva durata dell'incarico stesso.
5. I componenti dell'Organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 9

Bilancio di esercizio e bilancio sociale e libri sociali

(cfr. statuto, artt. 17 e 18)

1. Il bilancio consuntivo è redatto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.
2. Con delibera motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale proroga del termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, purchè entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, vengono messi a disposizione degli associati, presso la sede della Federazione, i bilanci di esercizio, sia consuntivo che preventivo, e gli eventuali allegati.
4. Il bilancio sociale è redatto sulla base dell'art.14 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.
5. I bilanci di esercizio, sia consuntivo che preventivo, e il bilancio sociale approvati dall'Assemblea vengono pubblicati sul sito internet della Federazione.
6. Per favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, nel rispetto della normativa vigente, Federazione rende pubblici, sul proprio sito internet, il libro degli associati ed ogni altro documento che il Consiglio direttivo riterrà opportuno e necessario pubblicare. In particolare, Federazione assicura in ogni caso una adeguata informazione a tutti i soggetti portatori di interesse attraverso il proprio sito internet, resa in forme chiare ed intellegibili, a proposito dei principali atti di gestione e di controllo.

DISCIPLINA ELETTORALE

Art. 10

Commissione elettorale

1. Nell'ultima seduta di mandato, il Consiglio Direttivo in scadenza nomina una Commissione elettorale che sovrintende alle procedure elettorali di competenza assembleare, garantendo la correttezza formale dell'intero iter elettorale, dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione, verificando la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste nonché predispone la scheda elettorale.
2. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri così nominati:
 - 2 (due) volontari degli enti associati non candidati, scelti dal Consiglio Direttivo uscente;
 - 3 (tre) collaboratori della Federazione.

3. Al proprio interno, la Commissione elegge il presidente tra i 2 (due) volontari nominati dal Consiglio.
4. La Commissione redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti e completo di tutte le operazioni di voto.

Art. 11 Candidature

1. Le candidature possono essere accettate solo se inoltrate da un ente associato alla Federazione da almeno tre mesi prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura.
2. Ogni Presidente di ente associato alla Federazione può candidare un solo componente per ogni Organo sociale previsto.
3. Una persona può essere candidata per una sola carica sociale.
4. Le candidature devono essere presentate dal Presidente di un ente associato alla Federazione presso la sede legale di quest'ultima, con qualunque mezzo che consenta di certificarne l'invio ed il ricevimento (RAR, PEC, equipollenti), entro i 10 (dieci) giorni antecedenti l'Assemblea elettiva.
5. Ogni candidatura per il Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta dal candidato e da 5 (cinque) enti associati che la sostengono e deve essere accompagnata da un breve profilo (in merito alle attività di volontariato) e il curriculum vitae del candidato coi suoi dati anagrafici, e, sinteticamente, gli obiettivi che si prefigge per il mandato a cui concorre. Per le altre cariche è sufficiente la presentazione di un Presidente di un ente associato, accompagnata da breve profilo del candidato.
6. Al fine di favorire la più ampia, eterogenea e rappresentativa partecipazione dei soci, le associazioni riunite in coordinamenti/federazioni o appartenenti alla stessa Associazione/sigle (p.e. AIDO, ANTEAS, AUSER, AVIS, ecc.) possono candidare un solo componente per ogni Organo sociale previsto.

Art. 12 Requisiti dei candidati a componente degli organi sociali

1. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere regolarmente iscritto come volontario ad un ente associato alla Federazione ed è richiesta l'autocertificazione del Presidente.
2. Al fine di evitare la sovrapposizione di molteplici incarichi istituzionali, nonché prevenire qualsiasi conflitto d'interesse, in nessun caso, è ammesso il candidato che ricopra cariche politiche o incarichi di governo a livello comunale, provinciale, regionale, o incarichi amministrativi in un Ente della Pubblica Amministrazione o che uno dei predetti incarichi lo abbia ricoperto nell'ultimo anno.
3. Qualora uno degli incarichi incompatibili fosse successivo alla elezione negli organi sociali, al componente dell'organo sociale sono richieste le dimissioni.
4. Ai candidati è richiesta la conoscenza dei problemi sociali del territorio, correttezza, equilibrio, disponibilità, esperienza nell'ambito del volontariato, sensibilità ed impegno verso il volontariato e il Terzo settore.
5. Non possono in ogni caso fare parte degli organi sociali della Federazione e, se nominati, decadono dalla carica:

- a. presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo), titolari di impresa individuale, professionisti che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con la Federazione;
 - b. persone con pendenze penali passate in giudicato;
 - c. presidenti o rappresentanti di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo delle attività della Federazione;
 - d. personale dipendente della Federazione;
 - e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - f. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri del Consiglio Direttivo;
 - g. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o consiglieri delle Autorità preposte al controllo della Federazione;
 - h. coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
 - i. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
 - j. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del Decreto legislativo 267/2000;
 - k. i parlamentari nazionali ed europei;
 - l. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
6. Sono inoltre sospesi *pro tempore* dalla carica ricoperta, e quindi dalle relative funzioni, coloro che si candidano a competizioni elettorali di livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

Art. 13

Scheda elettorale

1. La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo della Federazione, contiene prestampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei e le informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto.
2. I candidati da eleggere sono presentati in una lista unica con la possibilità per ciascun ente associato, presente in proprio o per delega, di poter esprimere fino a:
 - n. 3 (tre) voti per il Consiglio Direttivo;
 - n. 2 (due) voti per l'Organo di controllo.
3. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede ricevute al momento dell'accreditamento al voto con una croce sui nomi prestampati.
4. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell'elenco o candidati o altre diciture non definibili chiaramente, o, comunque, un segno atto a identificare il votante.

Art. 14

Operazioni di voto

1. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali della Federazione avvengono a scrutinio segreto nel corso di riunione assembleare appositamente convocata.

2. La Commissione elettorale allestisce il seggio elettorale e organizza le operazioni con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto, verificando la regolarità delle operazioni di voto, i requisiti degli aventi diritto, la regolarità delle deleghe e la consegna delle schede elettorali.
3. Il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di voto successivamente alla presentazione dei candidati.

Art. 15

Scrutinio e proclamazione

1. Lo scrutinio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto a cura della Commissione elettorale. Ciascun interessato può partecipare allo scrutinio solo come osservatore, senza diritto a formulare commenti.
2. In caso di voto dubbio, è facoltà della Commissione ritirarsi e prendere la propria decisione a porte chiuse. In ogni caso ogni decisione della Commissione Elettorale è insindacabile, fatto salvo il caso di evidente violazione dei diritti dei singoli candidati o inosservanza delle norme che regolano la procedura elettorale, di gravità tale da inficiare le operazioni di voto.
3. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede della Federazione in visione agli associati e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
4. Al termine dello spoglio delle schede, la Commissione elettorale proclama gli eletti, dandone, altresì, comunicazione sul sito Internet della Federazione nonché per iscritto ai singoli candidati.
5. Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale, che conterrà anche eventuali contestazioni sollevate nel corso delle operazioni.
6. La graduatoria è stesa per ordine di voti di preferenza ricevuti. In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più giovane di età. Tale elenco sarà utilizzato per le surroghe in caso di dimissioni o di vacanza di un componente eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.
7. Per l'Organo di Controllo sono eletti i 3 (tre) candidati (2 (due) se la Federazione dovesse essere successivamente accreditata quale CSV) che hanno ottenuto maggior numero di preferenze quali effettivi e i 2 (due) candidati successivi quali supplenti.

Art. 16

Vacatio

1. Il Consiglio Direttivo in scadenza prosegue l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo.
2. Entro 15 (quindici) giorni dall'insediamento, il Presidente uscente consegna tutta la documentazione attestante la precedente attività ed ogni informazione necessaria al proseguimento e allo sviluppo dei progetti in corso.
3. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è tenuto a riunirsi entro 21 (ventuno) giorni dalla proclamazione, con convocazione a cura del consigliere più votato, cui spetta la presidenza della riunione di insediamento.

Art. 17
Contestazioni

1. Ogni condotta ritenuta contraria a quanto disposto dal presente Regolamento può essere contestata presentando ricorso motivato da parte dell'associato interessato.
2. Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali possono essere sollevate con ricorso motivato scritto da presentarsi alla Federazione entro i 15 (quindici) giorni successivi e saranno valutate dalla Commissione Elettorale con delibera scritta insindacabile (fatti salvi i casi di palese violazione dei diritti dei candidati o grave inosservanza delle norme del presente Regolamento tale da inficiare le operazioni di voto).
3. Con il provvedimento di accoglimento del ricorso, ove relativo alle operazioni di voto, saranno adottate le delibere necessarie, compresa, ove ritenuto, l'indizione di nuove elezioni.

Art. 18
Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea, entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.